



COMUNE DI PIACENZA
(Provincia di Piacenza)

**REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI CIVILI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 4 aprile 2016

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di effettuazione della celebrazione del matrimonio con rito civile sul territorio del Comune di Piacenza così come normato dal codice civile nell'apposita sezione IV - Della celebrazione del matrimonio – artt. da 106 a 116 e secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita qualora richiesta quanto all'espletamento presso la Casa Comunale in concomitanza con gli orari di funzionamento dell'Ufficio di Stato Civile, previa prenotazione e in base ai criteri ed alle modalità di cui in appresso.
3. Il matrimonio civile può altresì essere celebrato presso Palazzo Farnese o altri luoghi del territorio comunale presso i quali, con deliberazione della Giunta comunale, sono istituiti uffici distaccati di stato civile.
4. E' previsto il pagamento di apposita tariffa determinata con provvedimento della Giunta e differenziata sulla base del luogo di celebrazione di cui al successivo articolo 4.

ART. 2 - FUNZIONI

1. Il matrimonio civile può essere celebrato, nel rispetto della normativa vigente di cui al DPR 396/2000,
 - dal Sindaco e, sulla base di sua apposita e facoltativa delega:
 - dagli Assessori e Consiglieri Comunali;
 - da un Ufficiale di Stato Civile:
2. I nubendi che scelgono un cittadino italiano quale celebrante devono rivolgere apposita istanza all'Ufficio di Stato Civile in sede di pubblicazioni di matrimonio, fornendo i dati della persona, che verrà poi chiamata dall'Ufficio per rendere le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
3. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni, può individuare un cittadino italiano, delegandolo specificatamente per la celebrazione dei matrimoni civili a tempo determinato.

ART. 3 - LUOGHI DI CELEBRAZIONE

1. Il matrimonio civile deve essere celebrato nella “Casa Comunale” ai sensi dell'art 106 del Codice Civile. Per “Casa Comunale” deve intendersi un edificio/sito che stabilmente sia nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di delega statale, che abbiano carattere di continuità e di esclusività.
2. Nell'ipotesi in cui il locale sia situato nell'edificio del Comune, occorre un provvedimento del Sindaco che ne stabilisca la destinazione per la celebrazione dei matrimoni civili.
3. Se, invece si tratta di:
 - un ufficio separato esterno alla casa Comunale;
 - un sito in disponibilità del Comune perchè in proprietà;

- un sito esterno alla Casa Comunale di proprietà privata, purché acquisito alla disponibilità comunale attraverso idoneo titolo giuridico (contratto di comodato d'uso, di locazione, di usufrutto, ecc.) con carattere di ragionevole continuità temporale;

la destinazione alla celebrazione deve essere disposta con specifica deliberazione di Giunta Comunale.

All'esterno della sala destinata alla celebrazione dei matrimoni dovrà essere posta a cura e spese del proprietario/gestore dei locali una targa portante la dicitura : “Comune di Piacenza – Ufficio Distaccato di Stato Civile (delibera di G.C. n. ____ del____)”.

ART. 4 -TARIFFE

1. Per la celebrazione presso Palazzo Farnese, la Casa Comunale o in altri luoghi pubblici o privati in disponibilità della Civica Amministrazione, come sopra in dettaglio esplicitato, dovrà essere corrisposta apposita tariffa che verrà determinata annualmente dalla Giunta Comunale assumendo a base di calcolo i seguenti parametri:

- a** - costo del personale coinvolto nell'espletamento del servizio;
- b** -costo di produzione del servizio (riscaldamento, illuminazione, pulizie, materiali d'uso, sistemazione arredi);

2. La tariffa non si applica qualora almeno uno dei nubendi sia residente nel Comune di Piacenza.

ART. 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Per l'utilizzo degli spazi/siti per la celebrazione dei matrimoni il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato alla conferma della disponibilità della sala o comunque del luogo di celebrazione. Copia della ricevuta di detto pagamento dovrà essere tempestivamente - comunque prima della data di celebrazione del matrimonio - fatta pervenire all'Ufficio di Stato Civile.

2. Per l'utilizzo dei locali di cui al comma 3 dell'art. 3 si rimanda al disposto dell'atto deliberativo.

3. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

ART. 6 - RICHIESTA LOCALI

1 . La prenotazione delle sale comunali così come individuate all'articolo 3 si effettua presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune, al momento della sottoscrizione del verbale di pubblicazioni di matrimonio oppure al ricevimento della delega da parte di altro Comune.

2. La scelta della sala/spazio comunale è subordinata, comunque, alla verifica da parte del Comune della sua effettiva disponibilità e, pertanto, la conferma della suddetta prenotazione avverrà, da parte dell'Ufficio di Stato Civile, a pubblicazioni di matrimonio avvenute (dopo 11 giorni dall'affissione) oppure al momento del ricevimento della delega da parte di altro Comune anche mediante PEC o e-mail se rese disponibili da parte dell'utenza.

ART. 7 - PRESCRIZIONI DI UTILIZZO

1. Gli istanti possono provvedere all'addobbo delle sale/locali comunali ove dovrà svolgersi la celebrazione del matrimonio fermo restando che, al termine della cerimonia gli stessi si faranno carico dello sgombero degli addobbi tempestivamente al fine di non ostacolare l'eventuale successiva celebrazione; gli istanti saranno ritenuti direttamente responsabili e risponderanno dei danni eventualmente arrecati a cose e luoghi.

Per i luoghi di cui all'art.3 comma 3 le prescrizioni verranno di volta in volta valutate ed esplicitate in apposito provvedimento in considerazione delle specificità del luogo/spazio.

Il Comune si riserva di effettuare in qualunque momento i controlli in ordine al rispetto delle prescrizioni di utilizzo.

ART. 8 - GIORNI ED ORARI

1. In via ordinaria i matrimoni possono essere celebrati nella Casa Comunale durante il normale orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.

2. I giorni e gli orari delle celebrazioni nei siti di cui all'art 3 comma 3 sono stabiliti nella Deliberazione di Giunta di elezione a Casa Comunale, nella quale verranno disciplinati altresì modalità e criteri attuativi.

ART. 9 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le normative vigenti in materia.

2. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono modifica automatica ed integrazione del presente Regolamento.